

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1059 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio LUCCHESI, Matteo ROSSETTI e Giuseppe BASILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio LUCCHESI, all'epoca dei fatti tesserato (quale Direttore sportivo) della società GUIDONIA MONTECELIO 1937, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, perché nel corso della stagione sportiva 2023/2024 (segnatamente nel mese di settembre 2023), agendo in concorso con BASILE Giuseppe e ROSSETTI Matteo (soggetti entrambi ben noti e conosciuti dal LUCCHESI per aver con il primo militato assieme nella società ASD MONTEROSI TUSCIA FC e per vantare, invece, nei confronti del secondo un credito documentato di € 40.000,00) riceveva dal primo per conto del secondo la complessiva somma di € 15.000,00 (di cui parte in contanti ed € 6.000,00 mediante due assegni emessi da C.F.) nella consapevolezza della provenienza illecita della stessa per essere parte del profitto ricavato dalla condotta fraudolenta ordita e consumata da BASILE e ROSSETTI ai danni di C.F.. Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del CGS per aver cagionato a C.F. un danno patrimoniale pari al valore della anzidetta somma di denaro;

Matteo ROSSETTI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società FERMANA F.C. SSD A R.L. (lo stesso, infatti, così come già accertato in via definitiva nell'ambito del diverso e altro proc. 731 pf 23-24 - giusta Decisione TFN 0007/TFNSD-2024-2025 del 12.07.2024 - i cui atti sono stati formalmente acquisiti al presente procedimento, nel corso della stagione sportiva 2023-2024 ha svolto di fatto in favore della società FERMANA F.C. SSD A R.L. attività di scouting nonché la funzione di direttore sportivo con particolare riferimento alla selezione e tesseramento di giovani calciatori), in violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 32 co. 1 e 2 del C.G.S. perché nel corso della stagione sportiva 2023/2024, e segnatamente nel mese di settembre 2023, quale esecutore materiale, agendo in concorso con BASILE Giuseppe, prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C.T., di poter procacciare e favorire il tesseramento di quest'ultimo da parte della società FERMANA F.C. SSD A R.L. militante nel Campionato di Lega Pro per la stagione 2023/2024 presentandosi come futuro Direttore Sportivo della FERMANA F.C. SSD A R.L. e mostrando all'uopo una cartellina e dei fogli di carta intestata con impresso il logo di tale Società, lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a corrispondergli (in aggiunta alla somma di € 22.000,00 in precedenza già versata nella mani del BASILE), l'importo di € 3.000,00 da versare a mezzo bonifico bancario da effettuare sul proprio conto corrente personale, somma che a dire dello stesso sarebbe dovuta servire per coprire anticipatamente le spese di vitto e alloggio previste per il soggiorno del giovane calciatore presso il convitto della società FERMANA F.C. SSD A R.L. nel corso della stagione sportiva 2023/2024, senza, però, che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato. Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver cagionato a C.F. un danno patrimoniale pari al valore della somma di denaro dallo stesso versata e mai ad esso restituita;

Giuseppe BASILE, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come collaboratore per la società ASD AGLIANESE CALCIO 1923 ASD (successivamente per decadenza affiliazione e costituzione nuova società divenuta FC PISTOIESE S.S.D. A.R.L.), in violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2 del C.G.S. perché in un arco temporale compreso tra il settembre 2023 e il gennaio 2024 poneva in essere condotte tutte espressione di un medesimo e unitario disegno illecito e segnatamente:

a) perché, quale esecutore materiale, agendo in concorso con ROSSETTI Matteo (soggetto all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società FERMANA F.C. SSD A R.L.) prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C.T. di poter procacciare e favorire il tesseramento di C.T. da parte della società FERMANA F.C. SSD A R.L. militante nel Campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2023/2024 lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a consegnargli la somma di € 22.000,00 (di cui € 8.000,00 in contanti ed € 14.000,00 a mezzo 5 assegni bancari, importo che a dire del BASILE avrebbe dovuto figurare come un finanziamento fatto alla FERMANA F.C. SSD A R.L. per coprire le spese di ingaggio del giovane calciatore) senza, però, che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato;

b) perché prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C. T., di poter procacciare e favorire il tesseramento di quest'ultimo da parte della società sportiva CATANIA CALCIO anche facendo sottoscrivere al giovane C.T. un apparente contratto di apprendistato su carta intestata del CATANIA CALCIO, lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a consegnargli la complessiva somma di € 6.000,00 (di cui € 4.000,00 in contanti “da destinare a qualcuno del Catania” ed € 2.000,00 con bonifico bancario recante in causale la voce “convitto presso il Catania Calcio”) senza che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato;

c) perché al fine di accreditarsi ulteriormente al cospetto di C.F. padre del giovane calciatore C.T. e di carpirne oltremodo la buona fede continuando a far credere allo stesso di avere conoscenze ed agganci all'interno di diverse società calcistiche, nonché, nel contempo allo scopo di tacitare le reiterate richieste di restituzione delle corrisposte somme di denaro avanzate frattanto da C.F. a fronte del mancato tesseramento del proprio figlio calciatore C.T. con le società FERMANA F.C. SSD A R.L. e CATANIA CALCIO, proponeva a C.F. di far tesserare C.T. da parte della AGLIANESE CALCIO 1923 ASD società all'epoca militante nel campionato di serie D e presso cui il BASILE sosteneva di avere un ruolo dirigenziale, con la promessa peraltro che trattandosi di società militante in un campionato diverso dalla Lega Pro gli sarebbero state restituite almeno parte delle somme in precedenza versate per i mancati tesseramenti di C.T. con FERMANA F.C. SSD A R.L. e CATANIA CALCIO.

Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver cagionato a C.F. un danno patrimoniale pari al valore delle somme di denaro dallo stesso versate e mai ad esso restituite;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabrizio LUCCHESI,
 - Sig. Matteo ROSSETTI,
 - Sig. Giuseppe BASILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio LUCCHESI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione da scontare all'atto di un nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Matteo ROSSETTI,
 - 8 (otto) mesi di inibizione da scontare all'atto di un nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Giuseppe BASILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò